



valore attuale delle quote di affitto ancora dovute per ammortamento del capitale investito calcolato al saggio d'interesse del 5,80% (CINQUE VIRGOLA OTTANTA PER CENTO) annuo nonchè la differenza di valore tra quello provvisoriamente indicato nel contratto preliminare sopra indicato ed altro definitivamente determinato a seguito di accertamento afferente l'alloggio suddetto; -----

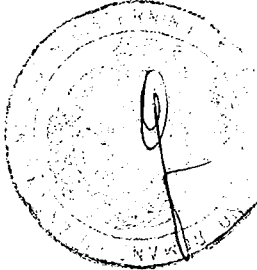
che con la deliberazione consiliare n.3873 in data 8.6.1982, l'Istituto ha accolto la domanda di trasferimento anticipato della proprietà dell'alloggio predetto in favore degli eredi di COCO ANTONIO, come sopra individuati e generalizzati; -----

Tutto quanto innanzi premesso, si addiviene al presente contratto, con il quale, -----

----- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE -----

ART.1 - La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto ed ha valore di patto. -----

ART.2 - L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", in applicazione delle disposizioni di cui all'art.3 del D.L.17.4.1948 n.1029, trasferisce in favore di COCO TEODORO, che accetta ed acquista, la proprietà, gravata del parziale usufrutto uxorio di UN MEZZO (1/2) in favore di GIANNOTTE ANTONIA, che pure accetta, sull'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Ostuni, al Largo Risorgimento s.n., lotto 16, palazzina unica, scala B, piano PRIMO, interno TRE



(N.3),composto di due vani utili ed accessori,oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise. -----

Esso confina: a Nord con appartamento interno quattro della scala A,a Sud con appartamento interno quattro della scala B,ad Est con Traversa di via Risorgimento,ad Ovest con via Fortunato,salvo altri. -----

Nel N.C.E.U.di Ostuni l'alloggio di che trattasi è censito alla partita 6346 foglio 147 mappale N.852 sub.9 Largo Risorgimento s.n. P.I. categoria A/3 classe 3° vani 5,00 RCL.880,in testa all'Istituto,come da certificato catastale,rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Brindisi. -----

Per una più esatta identificazione dell'immobile trasferito, le parti si riportano alla piantina planimetrica che,esaminata e riscontrata esatta dalle Parti e da esse firmata,viene allegata al presente contratto sotto la lettera "B",per formarne parte integrante. -----

ART.3 - L'alloggio descritto viene trasferito in proprietà a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,ben noto agli acquirenti,senza obbligo,da parte dell'Istituto di ulteriori opere di ultimazione o migliorie nonchè con tutti i diritti,azioni,ragioni,pertinenze,accessioni e con il proporzionale diritto al condominio delle cose e parti comuni del fabbricato,tali definite per legge e/o dal Regolamento di condominio che sarà predisposto dall'Istituto. -----

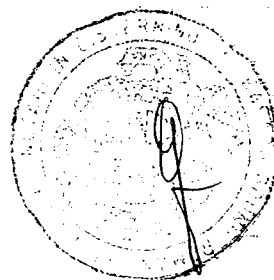
A tal'uopo gli acquirenti conferiscono mandato irrevocabile

all'Istituto per la redazione del predetto "Regolamento di Condominio" e la sua trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Brindisi; tale Regolamento di Condominio è fin da ora accettato in ogni sua parte dai sottoscritti acquirenti. -----

ART.4 - Gli acquirenti hanno già versato all'Istituto, oltre le quote maturate sino a tutto il 10.11.1980, la somma di Lire CENTONOVANTASEIMILAQUATTROCENTOVENTIDUE (L.196.422), corrispondente al valore attuale delle quote d'affitto ancora dovute per ammortamento del capitale investito calcolato al saggio d'interesse del mutuo vigente, quale risulta alla data del 10.11.1980, e per differenza di valore tra quello provvisoriamente indicato nel precitato contratto preliminare di locazione con patto di vendita ed altro definitivamente determinato a seguito di accertamento afferente l'alloggio di cui trattasi, giusta ricevuta provvisoria n.22/82 del 25.10.1982, rilasciata dal Servizio Amministrazione dell'Istituto. -----

ART.5 - Con il presente atto, l'Istituto rilascia ampia, definitiva e liberatoria quietanza per cui la proprietà dell'alloggio sopraindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita agli acquirenti che ne hanno già il possesso materiale. -----

ART.6 - Gli acquirenti dichiarano di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà dell'immobile da parte dell'Istituto, il quale garantisce che il descritto allog-



gio è franco e libero da vincoli, ipoteche ed altri oneri e pesi pregiudizievoli, e perciò esonerano lo stesso dal produrre la relativa legale documentazione. -----

ART.7 - Dalla data del 10.11.1980 ed in conseguenza del presente contratto, gli acquirenti rimangono liberati dall'obbligo del pagamento della sola quota di ammortamento. -----

Verificandosi le condizioni previste dalla Legge, l'Istituto promuoverà la costituzione del condominio. -----

Gli acquirenti entreranno a far parte del condominio stesso, assumendo i diritti e gli obblighi previsti da Regolamento di Condominio medesimo. -----

Di conseguenza gli acquirenti, sino a quando l'amministrazione dello stabile sarà tenuta dall'Istituto, continueranno a corrispondere all'Istituto medesimo una quota mensile provvisoria per spese generali di amministrazione e manutenzione afferenti l'alloggio venduto e le parti di uso comune dello stabile, suscettibile di variazioni annuali. -----

Saranno inoltre a carico degli acquirenti tutte le altre spese comunque sostenute dall'Istituto per imposte e sovraimposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, per riscaldamento, autoclave, ascensore, portierato, pulizie, consumo energia elettrica per illuminazione dei locali comuni, per fognatura e consumo di acqua, nonché tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile e

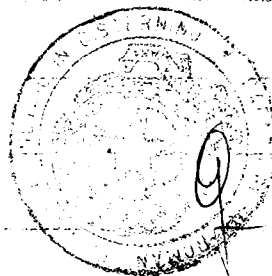
compleso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte. Dette
spese, da ripartire tra gli assegnatari e proprietari degli
alloggi dello stabile stesso per la parte spettante a ciascun
alloggio, saranno versate all'Istituto con il pagamento di una
quota mensile provvisoria suscettibile di variazioni annuali,
salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annual-
mente o al momento della cessazione dell'amministrazione da
parte dell'Istituto. -----

L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabi-
li, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi gene-
re per l'Istituto in ordine ad eventuali danni a cose e/o
persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata esecu-
zione delle opere di riparazione e manutenzione agli stabili o
agli appartamenti, considerandosi tale responsabilità completa-
mente assunta dagli acquirenti in conformità all'obbligo di
provvedere alle riparazioni medesime. -----

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli
elementi comuni dello stabile, salvo esplicito consenso scritto
dell'Istituto. -----

Dalla data di formale costituzione del condominio, l'amministra-
zione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio
oggetto del presente contratto, passa al condominio stesso, il
quale peraltro designerà, a norma dell'art. 1129 del codice civi-
le, l'amministratore. -----

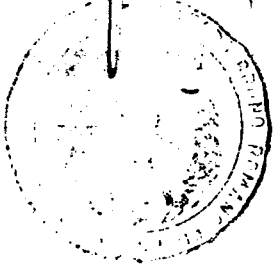
Da tale data tutte le spese di cui ai commi precedenti saranno



stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dagli acquirenti. -----

L'amministrazione del condominio è obbligata a provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed all'eventuale ristrutturazione dello stabile, nonché ad assicurarlo contro gli incendi e la responsabilità civile. -----

Deleblet
con l'atto
ART.8 - Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo degli acquirenti. -----

Giovanni De Antonio
Not. G. De Antonio

ART.9 - Le Parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto a favore degli acquirenti e contro l'Istituto alienante, che rinuncia ad iscrizioni d'Ufficio ed esonera lo stesso Conservatore da ogni sua personale responsabilità al riguardo. -----

Le parti convengono che per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Brindisi. -----

ART.10 - Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio come segue: -----

- quanto all'Istituto nella propria Sede in Brindisi alla via Casimiro n.27; -----

- quanto agli acquirenti nell'alloggio trasferito loro in proprietà con questo atto, ove l'Istituto potrà notificare ogni atto sia giurisdizionale che extragiurisdizionale. -----

ART.11 - Le parti richiedono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica. -----

Il legale rappresentante dell'Istituto, nella spiegata qualità, per conto e nell'interesse del rappresentato Istituto alienante, dichiara che il presente atto di trasferimento definitivo della proprietà dell'alloggio di che trattasi è esente da INVIM perchè conseguente a contratto, con patto di futura vendita, vincolante per entrambe le parti, stipulato anteriormente al 1° gennaio 1973 (Ris. 250224 del 31 marzo 1977 Direzione Generale Tasse). -----

Il presente contratto resterà depositato negli atti del Notaio Cafaro Bruno Romano di Cisternino, che ne autenticerà le firme. Detto Notaio è autorizzato a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Le Parti concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alla facoltà di richiedere al Notaio depositario la restituzione del presente contratto. -----

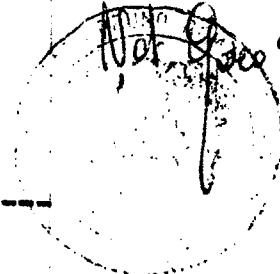
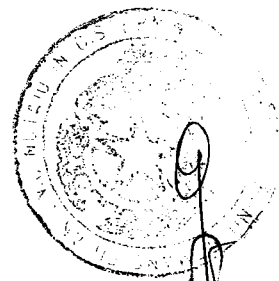
Brindisi li 24. 11. 1983

Giuseppe Nocera
100
Giannette Antonia

Repertorio n. 8925

Raccolta n. 2544

----- AUTENTICA DI FIRME -----



----- Repubblica Italiana -----

Io sottoscritto avv. Bruno Romano CAFARO, Notaio residente in Cisternino, con studio alla via F. Filzi n. 20, ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi;

----- CERTIFICO -----

che, previa rinuncia delle Parti, di comune accordo tra di loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori:

1) NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13 marzo 1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi alla via Casimiro n. 27, nella spiegata qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del nominato Istituto, a quanto sopra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo n. 3873 in data 8.6.1982, che, in copia autentica, è stata allegata alla scrittura innanzi estesa sotto la lettera "A";

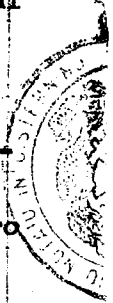
2) GIANNOTTE ANTONIA, pensionata, nata in Ostuni il 1° novembre 1913; -----

COCO TEODORO, impiegato, nato in Ostuni l'8 febbraio 1924; -----

entrambi domiciliati in Ostuni al Largo Risorgimento s.n.; -----

delle cui identità personali Io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce alla scrittura innanzi estesa ed a margine dei fogli intermedi e dell'allegato "B", come per legge. -----

I Comparenti mi richiedono di tenere la detta scrittura in deposito nei miei rogiti e mi autorizzano a rilasciarne copia



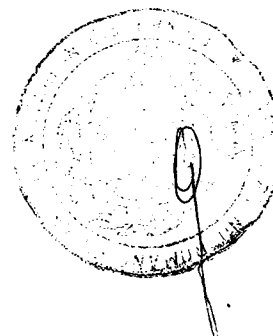
autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Le parti concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alla
facoltà di richiedere la restituzione del presente contratto.

Brindisi li VENTIQUATTRO NOVEMBRE MILLENOVECENTOOTTANTATRE.



Handwritten signature



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. **6** dell'O. d. G. **27 MAGGIO 1982** n. **5304**
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI COMRAVENDITA PER RISCATTO ANTICIPATO DELL'ALLOGGIO SITO IN OSTUNI - 16° LOTTO - CASE POPOLARI - VIA RISORGIMENTO - PIANO I° - SECLA B - INT. 3, ASSEGNETTO IN LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA AL SIG. COCO ANTONIO, A FAVORE DEGLI EREDI.

R E L A Z I O N E

PREMESSO:

- CHE con deliberazione consiliare dell'I.A.C.P. n. 640, adottata nella seduta del 22/12/1958, fu assegnato al Sig. COCO Antonio l'alloggio in locazione con patto di futura vendita sito in OSTUNI - 16° lotto - Case popolari - Via Risorgimento - Piano I° - Sc. B - Int. 3;
- CHE in data 5/10/1978 il sig. COCO Teodoro figlio del predetto assegnatario, nel comunicare il decesso del proprio genitore, avvenuto, senza testamento in data 14/4/1963, richiedeva il trasferimento anticipato della proprietà per se e gli altri eredi;
- CHE i richiedenti eredi si trovano nella condizione prevista dall'art. 3 del D.L. 17/4/1948, n. 1029, essendo trascorsi dieci anni dall'assegnazione originaria dell'alloggio;
- CHE gli stessi hanno pagato per intero ed in anticipo il prezzo di cessione dell'alloggio;
- Si ritiene che l'istanza possa essere accolta.

IL CONSIGLIO,

- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la deliberazione n. 640 adottata nella riunione del 22/12/1958;
- Vista l'istanza presentata in data 5/10/1978 dal Sig. COCO Teodoro;

Seduta Consiliare

del **- 8 GIU. 1982**

DELIBERA N. **3843**

SI APPROVA

Referito N. 8925 Allegato "A"
Not. G. Leo Basso

./.

co l'art. 3 del D.L. 17/4/1948, n. 1029;

- Considerato che sussistono le condizioni perchè l'istanza del Sig. CO Teodoro venga accolta da questo Istituto;
- Sentito, in merito il parere del Coordinatore Generale;

Ad unanimità di voti, espressi palesemente;

DELIBERA

- = DI ACCOGLIERE, come di fatto accoglie, l'istanza del sig. COCO Teodoro nato a Ostuni l'8.2.1924 - autorizzando il trasferimento anticipato della proprietà dell'alloggio stesso a favore del richiedente stesso e di tutti gli altri aventi causa, mediante stipula del relativo contratto di compravendita;
- = DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al Presidente pro-tempore dell'I.A.C.P. di Brindisi o, in caso di sua assenza e impedimento, al Vice Presidente di sottoscrivere il contratto notarile di compravendita dell'alloggio di cui innanzi, con tutti i poteri di Legge. =

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 14 GIU 1982.....

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



nenze,accessioni,e con il proporzionale diritto al
condominio delle cose e parti comuni del fabbricato,
tali definite per legge e/o dal Regolamento di condo-
minio che sarà predisposto dall'Istituto.-----

----- PREZZO DELLA COMPRAVENDITA -----

La compravendita è stata fatta ed accettata per il
prezzo di L.1.747.500(Lire UNMILIONESETTECENTOQUARANTA-
SETTEMILACINQUECENTO);somma che la parte venditrice
ha dichiarato di aver riscosso,per cui ha rilasciato
quietanza liberatoria a saldo,con rinuncia ad iscri-
zioni d'Ufficio con esonero del Conservatore dei RR.
II.da ogni sua personale responsabilità al riguardo.-

----- GARANZIE -----

L'I.A.C.P. ha garantito la piena e libera proprietà
dell'alloggio in oggetto,per cui ha prestato,agli acqui-
renti,le garanzie di legge.-----

----- PRECISAZIONI GIURIDICHE -----

Giannotte Antonia ha dichiarato di essere vedova.---
Coco Teodoro ha dichiarato di essere coniugato,ma di
acquistare in proprio,per effetto di successione eredi-
taria.-----

Le Parti hanno richiesto l'applicazione dei benefici
ed agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti
in materia di edilizia residenziale pubblica.-----

La scrittura privata in oggetto resterà depositata

nei rogiti del Notaio autenticante.-----

Si allega copia autentica della nominata scrittura

privata.-----

Brindisi 2. 12. 1983

Not. *Giovanni De Luca*

CON IL

BRINDISI

3 DIC 1983

Forma di

al N. 17154

15572 particolare

esatte Lire

fr. 3.000

IL DIRETTORE
(Dott. Francesco Palma)

